

TI_GERICHTE 80.2002.120 vom 5. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.120

FR: TI_GERICHTE 80.2002.120 du 5 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 80.2002.120 del 5 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.120 Tessin Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.120 Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.120

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.00120 Lugano 5 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario; Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 26 luglio 2002 in materia di: IC/IFD 99/00 presentato da: _____, _____, rappr. da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. L' 11 marzo 2002 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a _____ e _____ la tassazione 1999-2000, emessa d'ufficio a causa della mancata presentazione della dichiarazione d'imposta. L'Ufficio di tassazione in base alla documentazione a sua disposizione esponeva al contribuente oltre a un reddito della sostanza di fr. 48'333.- un reddito d'altra fonte di fr. 70'000.- di media annua. 1.2. Il 2 aprile 2002 _____ e la moglie _____, assistiti dal figlio _____, presentavano reclamo, limitandosi a chiedere un'audizione perché il reddito d'altra fonte esposto dall'Ufficio di tassazione non sarebbe conforme alla realtà. Nel corso dell'audizione del 2 maggio 2002 davanti all'Ufficio di tassazione il rappresentante dei contribuenti si riservava tra l'altro un termine fino al 16 maggio 2002 per presentare un conteggio a comprova del dispendio dei genitori, ritenuto che, trascorso questo termine, l'Ufficio di tassazione avrebbe emanato la propria decisione senza altre formalità e che il ricorso sarebbe stato forzatamente respinto. Il 24 giugno 2002 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo del ricorrente. Della motivazione della decisione si dirà in seguito, per quanto necessario. 2. Con il presente, tempestivo ricorso _____, sempre assistito dal figlio _____, contesta nuovamente l'esposizione del reddito d'altra fonte, ritenendola arbitraria. Dei motivi ricorsuali si dirà in seguito, per quanto necessario. 3. 3.1. L'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa». Analogamente a quanto previsto dal diritto federale, anche l'art. 204 cpv. 2 LT consente all'autorità di tassazione di

eseguire la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel , Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

3.2. Una volta che l'autorità di tassazione abbia proceduto alla tassazione d'ufficio, si tratta di stabilire quali rimedi giuridici siano a disposizione del contribuente. Per l'art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Alla stessa stregua, per l'art. 206 cpv. 3 LT, come pure per l'art. 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev' essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Le citate norme pongono due requisiti: il contribuente deve contestare la "manifesta inesattezza" della tassazione ed il reclamo deve essere motivato. Con ciò il legislatore ha inteso invertire l'onere della prova (Weidmann/Grossmann/Zigerlig , Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel , Die Sachverhaltsermittlung, Zurigo 1989, p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch , Zürcher Steuergesetz - Kurzkomentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Per contestare con successo una tassazione d'ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l'avevano determinata, cioè le difficoltà nell'indagine per l'autorità di tassazione o l'incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l'obbligo per l'autorità fiscale di effettuare indagini d'ufficio, nell'intento di ricostruire il vero.

3.3. Se quindi il contribuente apporta la prova dell'inesattezza dell'apprezzamento effettuato, la tassazione d'ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una "ordinaria" (Zweifel , Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La tassazione d'ufficio apparirà infatti in ogni caso "manifestamente inesatta", se è stato possibile accertare la vera situazione di fatto, nell'ambito della procedura di reclamo (Zweifel , Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister , Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/ Vienna 1995, p. 144 s.). Se invece la prova dell'inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione d'ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l'obbligo per l'autorità di tassazione di procedere ad indagini d'ufficio non rinasce. Ciò non toglie, tuttavia, che l'autorità di tassazione, facendo uso del proprio potere di apprezzamento, possa sottoporre ad una verifica la tassazione d'ufficio. Alla luce di una simile verifica, condotta sulla base degli atti, una tassazione per apprezzamento apparirà "manifestamente inesatta", quando la stima effettuata si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare quando è evidente che essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di valutazione errati o comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso (Zweifel , Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister , op. cit., p. 145).

3.4. Venendo all'esame della fattispecie concreta, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d'ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 2 aprile 2002 ha interposto tempestivo reclamo alla stessa autorità, chiedendo di essere convocato "onde

definire la situazione”. L’ autorità di tassazione lo ha allora convocato. Nel corso dell’ udienza il rappresentante del ricorrente si è impegnato a produrre nuova documentazione entro il 16 maggio, ma è stato nel contempo avvertito che, trascorso questo termine, l’ Ufficio di tassazione avrebbe giudicato senza ulteriori formalità e che il ricorso sarebbe stato forzatamente respinto. Ed è ciò che è accaduto.

3.5. Ciò è in manifesto contrasto con quanto esatto dall’ art. 132 cpv. 3 LIFD, che esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’ autorità non deve neppure entrare nel merito (STF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel , *Verfahrensgrundsätze*, op. cit., p. 437; X. Oberson , *Le contentieux fiscal*, in OREF [a cura di], *Les procédures en droit fiscal*, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli , *Précis de droit fiscal suisse*, 3a ediz., Berna 1994, p. 401; per la giurisprudenza relativa alla legge tributaria zurighese, cfr. Richner/ Frei/ Weber/Brütsch , op. cit., n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 118 Ib 134 consid. 2, 122 I 70 consid. 1c; 123 II 359 consid. 6b/bb,).

3.6. È appena il caso di rilevare che nell’ affermare che l’ esame di merito di una tassazione impugnata con reclamo dipende dall’ esistenza di una motivazione, la Corte federale ha poi invocato “importanti interessi pubblici”. In tal modo si evita infatti che un contribuente, il quale ha omesso di adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato d’ ufficio, possa ostacolare notevolmente il lavoro dell’ amministrazione, presentando un reclamo assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta in sede di ricorso (STF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552, consid. 4e).

3.7. Vero è che il Tribunale federale ha altresì precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’ autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’ art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’ impugnativa, provocandone l’ inammissibilità. In mancanza di un’ espressa menzione, contenuta nell’ indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ ufficio, l’ autorità fiscale può comunque rimediare, dopo l’ inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’ art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’ impugnativa (STF del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552, consid. 4f).

3.8. Nel caso in esame, notificando al contribuente la tassazione d’ ufficio, l’ autorità fiscale non ha indicato l’ esistenza dei requisiti dell’ art. 132 cpv. 3 LIFD né, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito al contribuente un termine per sanarlo, avvertendolo delle conseguenze dell’ inadempimento. Del resto, non ha neppure dichiarato esplicitamente l’ inammissibilità del reclamo, ma conformemente al tenore del verbale del 2 maggio 2002 lo ha respinto.

3.9. La mancata collaborazione in sede di reclamo - il termine del 16 maggio 2002 per produrre la documentazione è trascorso senza esito - non poteva indurre l’ Ufficio di tassazione che a respingere il ricorso o, più correttamente, a dichiararlo irricevibile. Anche questa Camera non può decidere diversamente. Nuovamente, di fronte a una decisione su reclamo in cui lo si respinge per i motivi chiaramente indicati all’ udienza e, meglio, per la mancata collaborazione, il

ricorrente si è limitato a presentare un ricorso generico, senza indicare né produrre alcun documento. Non basta infatti rilevare che i debiti ammontavano al 1° gennaio 1999 a fr. 785'152.- per indurre questa Camera a una diversa soluzione, perché è proprio questo importo, se raffrontato con l'ammontare dei debiti al 1° gennaio 1997 (fr. 1'128'001.-), a causare quella considerevolissima mancanza di liquidità, che l'Ufficio di tassazione ha dovuto compensare con altrettanto reddito d'altra fonte. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 480.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.